

Delibere circa l'inserimento dei sacerdoti "Fidei donum" nel sistema di sostentamento del clero e circa le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero

a) Sacerdoti "Fidei donum" nel sistema del sostentamento del clero

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in forza della legge 903/1973 concernente il Fondo Pensione Clero, esigeva che i sacerdoti, per essere ad esso iscritti, avessero la cittadinanza italiana e la residenza in Italia.

A motivo di questa norma i sacerdoti "Fidei donum", che si recavano all'estero per prestare il loro ministero in nome della propria diocesi di incardinazione, erano costretti a uscire dal sistema previdenziale italiano.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha abrogato tale disposizione, estendendo l'iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Clero anche ai sacerdoti "Fidei donum". In tal maniera i preti vengono pienamente assimilati ai sacerdoti italiani che operano pastoralmente in patria a servizio delle diocesi italiane.

Per armonizzare, di conseguenza, la disciplina dei sacerdoti "Fidei donum" in ordine al sostentamento del clero la XLVII Assemblea Generale della C.E.I. ha approvato una delibera con la quale è stato abrogato il § 4 dell'art. 1 della delibera 58, contenente il Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero, che recitava: "Le disposizioni della presente delibera non si applicano ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi del Terzo Mondo; al loro sostentamento si concorre attraverso le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire". Oltre all'abrogazione di tale paragrafo, è stata aggiunta nella lettera f) del § 1 della medesima delibera – dopo le parole "in favore degli emigrati italiani all'estero" – anche la categoria dei sacerdoti che – attraverso una formale convenzione tra il Vescovo a quo e il Vescovo ad quem – partono dalle loro diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria nei Paesi stranieri.

La delibera è stata votata dalla XLVII Assemblea Generale con il seguente esito: votanti: 182; maggioranza richiesta dei due terzi aventi diritto di voto: 167; voti favorevoli: 180; voti contrari: 1; schede bianche: 1.

La delibera, che viene qui di seguito riportata, inviata alla Santa Sede con lettera n. 785/00 del 27 giugno 2000, ha ottenuto la debita "recognitio", comunicata al Cardinale Presidente con lettera della Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – n. 6257/00/RS del 2 agosto 2000.

b) Provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero

L'art. 27 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel secondo comma dispone: "Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestano nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito".

Nello statuto dei singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero è stata inserita una norma (cf. art. 2) di attuazione del citato articolo 27, senza però definire la misura della sovvenzione in favore dei singoli, le modalità per accedervi e la durata della stessa sovvenzione. A inter-

pretazione di tale norma molto generica l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero – previ accordi con il Comitato C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici – ha dato in via riservata agli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero delle indicazioni pratiche senza, peraltro, coinvolgere la Conferenza come tale con delibere formali.

Recentemente un sacerdote, dopo aver abbandonato il ministero sacerdotale, ha citato in giudizio avanti il Tribunale civile il proprio Istituto diocesano, con lo scopo di ottenere la continuità della sovvenzione, derivante dai fondi per il sostentamento del clero, oltre la durata di un anno.

La Presidenza della C.E.I. e il Consiglio Episcopale Permanente, in considerazione del caso citato e di eventuali altri casi che potrebbero verificarsi, ha ritenuto necessario provvedere a definire la questione con una formale delibera, demandando all'Assemblea Generale la decisione in merito.

La XLVII Assemblea Generale del 22-26 maggio 2000 ha esaminato il problema riguardante le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero e ha votato una delibera, con il seguente esito: votanti: 187; maggioranza richiesta dei due terzi aventi diritto di voto: 167; voti favorevoli: 185; voti contrari: 2; schede bianche: nessuna.

La delibera, che viene qui di seguito riportata con il n. 63, inviata alla Santa Sede con lettera n. 785/00 del 27 giugno 2000, ha ottenuto la debita "recognitio", comunicata al Cardinale Presidente con lettera della Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – n. 6257/00/RS del 2 agosto 2000.

“Recognitio” della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

SEZIONE

PER I RAPPORTI CON GLI STATI

Prot. n. 6257/00/RS

Eminenza Reverendissima,

la Congregazione per i Vescovi ha qui fatto pervenire, per competente esame di questa Sezione per i Rapporti con gli Stati, il testo di alcune delibere in materia di sostentamento del Clero, approvate, con la prescritta maggioranza qualificata, dalla XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Colleva dal 22 al 26 maggio 2000.

Le delibere in oggetto – l’una, riguardante l’inserimento dei Sacerdoti “Fidei donum” nel sistema di sostentamento del Clero, l’altra relativa al contributo economico in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l’esercizio del ministero – sono state adottate per aggiornare e precisare precedenti decisioni della medesima C.E.I., in forza di facoltà speciali concesse, a suo tempo, dalla Santa Sede.

Il predetto Dicastero si premurava, altresì, di informare che l’Eminenza Vostra aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista “recognitio” da parte della Santa Sede alle menzionate delibere, ai sensi del can. 455, § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Anche a nome dell’Em.mo Cardinale Segretario di Stato, al presente fuori sede, mi onoro di significarLe che il Santo Padre, in data 28 luglio u.s., ha benevolmente accordato la Sua autorizzazione alla promulgazione delle due delibere in parola.

Nel rinnovarLe il vivo apprezzamento della Sede Apostolica per quanto Vostra Eminenza, coadiuvata dai Suoi collaboratori, continua ad attuare a beneficio dei Sacerdoti italiani, con sensi di profonda venerazione mi professo

Dal Vaticano, 2 agosto 2000

di Vostra Eminenza Reverendissima
devotissimo
+ JEAN LOUIS TAURAN

* Lettera indirizzata al Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Decreto del Presidente della C.E.I.
di promulgazione delle delibere

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1052/00

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLVII Assemblea Generale svoltasi a Collevalezza dal 22 al 26 maggio 2000, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto le delibere circa "l'inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti *Fidei donum* e circa le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero".

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede in data 2 agosto 2000 con lettera n. 6257/00/RS del Segretario della Seconda Sezione della Segreteria di Stato, S.E. Mons. Jean Louis Tauran, in conformità al can. 455, § 3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell'art. 27/f dello Statuto della C.E.I., promulgo le delibere allegate al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione venga fatta mediante pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Ai sensi dell'art. 16, § 3 dello Statuto e dell'art. 71 del Regolamento della C.E.I. stabilisco altresì che le delibere entrino in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2000

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

Integrazione della delibera n. 58

INSERIMENTO DEI SACERDOTI "FIDEI DONUM" NEL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- CONSIDERATA l'opportunità di armonizzare il trattamento remunerativo dei sacerdoti aventi cittadinanza italiana e operanti all'estero a servizio di diocesi italiane con quello previdenziale stabilito dal comma 6 dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, provvedendo al loro inserimento a pieno titolo nel vigente sistema di sostentamento del clero;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede in data 15 novembre 1984;
- VISTI il can. 455 del codice di diritto canonico e l'art. 16 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana,

delibera

È abrogato il § 4 dell'art. 1 della delibera della C.E.I. n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni di attuazioni delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi".

Nella lettera f) del § 1 dell'art. 1 della medesima delibera, dopo le parole "in favore degli emigrati italiani all'estero", è aggiunta la seguente espressione: "nonché i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri sulla base di una formale convenzione tra i Vescovi interessati".

* * *

**PROVVIDENZE
ECONOMICHE IN FAVORE DEI SACERDOTI CHE HANNO
ABBANDONATO L'ESERCIZIO DEL MINISTERO**

La XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- CONSIDERATA l'opportunità di dare più precise disposizioni esecutive in ordine all'eventualità di cui al secondo comma dell'art. 27 delle Norme approvate con il Protocollo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede in data 15 novembre 1984;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme sopra richiamate;
- VISTI il can 455 del codice di diritto canonico e l'art. 16 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana

delibera

§ 1 La lettera d) dell'art. 2 dello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“L'I.D.S.C. (L'I.I.S.C.) ha i seguenti scopi:

.....

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”

§ 2 Nello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, dopo l'art. 2, è inserito l'art. 2 bis, recante il seguente testo:

“

ART. 2 bis

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”